

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. E' costituita l'Associazione denominata "**CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM TRENTO ETS**", di seguito indicata anche come "Associazione", regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni, nonchè dalle relative disposizioni di attuazione, agisce nei limiti della legge nazionale 29 luglio 1975 nr.405, della legge provinciale 29 agosto 1977 n. 20 in materia di Consultori pubblici e privati, delle leggi statali, regionali, provinciali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'eventuale regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplinerà in armonia con lo Statuto gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione e alla sua attività.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa è associata all'Unione Consultori italiani Prematrimoniali e matrimoniali (U.C.I.P.E.M.) e condivide la "Carta UCIPEM" approvata il 20 ottobre 1979.

4. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, con la facoltà di operare anche in ambito nazionale e internazionale .

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

7. La denominazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione "Altri Enti". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'associazione assumerà la denominazione "**CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM TRENTO ETS**". L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale; a fondamento e fine del proprio servizio pone la persona umana e la considera nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia. Si riferisce alla persona nella sua capacità di amare, ne valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale, ne potenzia la socialità nelle sue diverse espressioni, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza, favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del

CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

Art.3 - Finalità e attività

L'Associazione nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale opera nell'ambito della prevenzione e consulenza offerte a tutti con una particolare attenzione ai soggetti più deboli e si propone di:

- a) aiutare il singolo, la coppia, la famiglia ad affrontare le problematiche che nascono all'interno della persona e nelle relazioni interpersonali, al fine di un armonico sviluppo, nel rispetto dei principi etici degli utenti e delle loro convinzioni personali. Tali problematiche vengono affrontate nella loro complessità secondo un approccio globale alla situazione familiare e sociale in cui vive la persona;
- b) attuare interventi di promozione, informazione e prevenzione nell'ambito socio-sanitario, con una particolare attenzione alla vita della coppia e della famiglia, alla vita sessuale e alla maternità e paternità responsabili nel rispetto dei valori della persona, del matrimonio e della famiglia, secondo lo spirito della Costituzione; in special modo nei confronti di tutte quelle persone in situazione di svantaggio psichico e psicologico, sociale e familiare.

Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) assistenza socio-sanitaria nei confronti del singolo, della coppia e della famiglia;
- b) consulenza psicologica e supporto terapeutico, assistenza e consulenza pedagogica, familiare, medica, legale, scolastica, etica, sessuologica e di mediazione familiare per i problemi del singolo, della coppia e della famiglia, dei gruppi anche in ordine alla problematica minorile, nonché interventi di psicoterapia;
- c) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali, in door e out door, rivolte al singolo e ai gruppi;
- d) organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, convegni e conferenze o ogni altra iniziativa a carattere culturale che si consideri idonea

alla divulgazione di conoscenze scientifiche sulle problematiche del singolo, della coppia e della famiglia, dei gruppi, della sessualità, della gravidanza, della maternità e paternità responsabili, dei minori;

e) consulenza di esperti a enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, per attività di supervisione, di formazione e innovazione scientifica e culturale;

f) promozione di studi, ricerche, progetti e pubblicazioni sulle tematiche che rientrano nell'ambito della sua competenza;

g) attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano delle problematiche di disagio personali, familiari, minorili e sociali.

h) la possibilità di attivare contratti di service a beneficio degli associati;

i) la possibilità di stipulare accordi o contratti con enti privati, finalizzati ad attività di sportello psicologico o consultoriale.

L'Associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate negli articoli 2 e 3, potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere associati le persone fisiche, che abbiano compiuto la maggiore età, o persone giuridiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione. L'Associazione ha facoltà di nominare associati onorari, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Gli associati si distinguono in:

- associati operatori;
- associati ordinari.

Art.6 Associati operatori

Possono essere associati operatori esperti in medicina, psicologia, psicoterapia, pedagogia, assistenza sociale, assistenza sanitaria, legge, etica, consulenza familiare e altri operatori esperti nelle tematiche riguardanti la famiglia e le relazioni interpersonali che prestano la loro opera collegialmente all'interno dell'equipe, nel rispetto della deontologia propria, per il conseguimento degli scopi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e rinnovano annualmente il loro impegno associativo. Essi costituiscono l'equipe consultoriale.

L'effettiva operatività nell'ambito del Consultorio da parte di detti associati è subordinata a un periodo di formazione alla metodologia dell'intervento consultoriale la cui durata è stabilita dal Direttore referente unitamente ai responsabili della formazione.

Art. 7 - Associati ordinari

Possono essere associati ordinari, tutti coloro che intendano favorire e sostenere le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Art. 8 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione stessa. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ove presenti, della Carta Ucipem, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio e la decisione dell'Assemblea sarà considerata insindacabile, salvo le norme di legge inderogabili in materia.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota associativa, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese autorizzate effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti e criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, ove presenti, la Carta Ucipem, e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci.

4. La quota associativa annua a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Il rinnovo deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno, fermo restando quanto previsto al successivo art.10, comma 1, lettera b).

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali e di rispetto della Carta Ucipem;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali;
- d) immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b).

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30

(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Si richiamano al riguardo gli artt. 17 e seguenti del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ove nominato;
- d) l'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ma basata su criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne quelle per l'organo di controllo e l'organo di revisione, ove presenti.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve

essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo unitamente al bilancio preventivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio

Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) stabilire l'ammontare della quota annua sociale;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in qualsiasi modalità) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione (in qualsiasi modalità) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Non è prevista la delega.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da

almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum, ma possono essere eletti.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione - durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., il sottoposto ad amministratore di sostegno o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del CTS.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In ogni caso esso viene convocato almeno due volte all'anno per deliberare in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea o in modalità mista.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) nominare e revocare il Direttore referente;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, sentito il parere del Direttore referente limitatamente all'accettazione degli associati operatori;
- h) redigere tutti gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'assemblea annuale;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, ove nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 del Codice Civile, nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità può essere eletto il Vice Presidente.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente cessa dalla carica qualora non ottemperi alle sue funzioni ed a quanto disposto nei precedenti articoli 18 e 19.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile da convocarsi entro 30 (trenta) giorni;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio

Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca i) quale consigliere da parte dell'Assemblea ordinaria, ii) dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio Direttivo stesso, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25- L'organo di revisione

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.26- Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde unicamente l'Associazione stessa con il proprio patrimonio, purché ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - Gli Organi esecutivi

Art. 27 - Il Direttore Referente – nomina durata cessazione funzioni

1. Il Direttore è il responsabile e il referente verso l'esterno dell'attività consultoriale e all'interno dell'equipe consultoriale e della sua formazione.

Deve possedere le competenze specifiche per la realizzazione delle finalità indicate agli articoli 2 e 3 dello Statuto. Deve essere iscritto agli Ordini o Albi professionali.

2. Il Direttore referente è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'equipe consultoriale, e ne farà parte, a titolo consultivo. Per la carica di Direttore referente può essere scelta una persona estranea a detto Consiglio o all'Assemblea. Il Direttore referente può altresì essere assunto in qualità di dipendente, in rapporto di collaborazione coordinata continuativa o come libero professionista.

3. Il Direttore referente dura in carica tre anni. Tale carica può essere rinnovata dal Consiglio Direttivo. Almeno tre mesi prima della scadenza il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per il rinnovo della nomina o per

la nomina del nuovo direttore. Nel caso in cui il Direttore referente sia assunto in qualità di dipendente la durata del contratto, salvo quanto previsto al primo capoverso del presente articolo, sarà stabilita tenendo conto delle previsioni contrattuali eventualmente indicate negli accordi collettivi nazionali.

4. Il Direttore referente decade dal suo incarico su delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'equipe consultoriale, qualora non ottemperi alle sue funzioni e nel caso in cui le linee di condotta operative non siano conformi alle finalità indicate dallo Statuto. Nel caso in cui il Direttore referente sia assunto in qualità di dipendente l'attività verrà a cessare nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dagli accordi e dai contratti collettivi di categoria.

5. Al Direttore spettano il coordinamento e la direzione dell'attività consultoriale nel suo complesso, specificatamente:

- a) coordina e dirige l'attività dell'equipe consultoriale, degli eventuali collaboratori o dipendenti preposti all'attività consultoriale;
- b) cura che l'equipe possa fruire costantemente di un'adeguata formazione, aggiornamento e supervisione. In particolare cura che venga conosciuta e rispettata la metodologia consultoriale. Per raggiungere queste finalità, promuoverà in collegialità di equipe, tutte quelle iniziative che sono ritenute necessarie e contatterà eventuali esperti esterni per ricevere la loro collaborazione;
- c) coordina i responsabili della formazione alla metodologia consultoriale;
- d) intrattiene i primi colloqui con l'aspirante associato operatore unitamente a un altro membro del Consiglio Direttivo e ne riferisce i risultati al Consiglio Direttivo;
- e) vigila sull'osservanza dell'eventuale regolamento interno, si rende garante del rispetto delle finalità previste dallo Statuto da parte dei membri dell'equipe;
- f) sottoscrive unitamente al Presidente le convenzioni e i contratti con gli enti pubblici e privati inerenti l'attività consultoriale;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni.

Art. 28 - Dipendenti e Collaboratori

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di volontariato e di ETS.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori coordinati continuativi, occasionali o professionisti lavoratori autonomi.

I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori e lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori coordinati continuativi sono ai sensi di legge assicurati contro infortunio, per la responsabilità civile verso i terzi e ai fini previdenziali.

I collaboratori occasionali sono ai sensi di legge assicurati contro infortunio e per la responsabilità civile.

I professionisti lavoratori autonomi dovranno essere assicurati autonomamente o secondo quanto previsto dagli albi professionali di appartenenza.

Titolo VI

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro vidimato dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del CTS.

Art.31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e enti privati;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti, siano essi privati che pubblici, sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei

2/3 (due terzi).

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Associazione unitamente al Direttore referente.

Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Art.32 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nonché dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il termine di 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore nei termini previsti dall'art.48 del D.Lgs 117/2017.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Entro il termine dell'approvazione del bilancio di esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo che dovrà contenere le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del CTS.

Titolo VIII

La responsabilità

Articolo 33 - Responsabilità e assicurazione degli associati

Gli associati sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi per azioni inerenti l'attività.

Articolo 34 - Responsabilità dell'associazione

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo IX

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.

Titolo X

Disposizioni finali

Art.36- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si

applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Giovanni Pallaoro

F.to Eliana Morandi Notaio L.S.